

14 gennaio 2014

prot. 11.727

## UFFICIO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 1 - 2014

#### **Oggetto: Legge di stabilità 2014 –**

Nella G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013 – S.O. n. 87 – è stata pubblicata ed è entrata in vigore dal 1° gennaio 2014, la legge n. 302 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) il cui art. 1 consta di 749 commi.

Si evidenziano, di seguito, seguendo l'ordine dei commi, le disposizioni che possono interessare le società e le associazioni sportive destinatarie della presente Circolare.

#### **Commi 49/50 – Tracciabilità dei pagamenti per i canoni di locazione**

E' introdotto l'obbligo di effettuare con mezzi di pagamento tracciabili (bonifico, assegno, ecc.) il pagamento dei canoni di locazione di immobili abitativi, qualunque sia il relativo importo. Ciò in deroga al limite di 1.000 euro previsto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 231/97.

#### **Commi 63/67 – Versamento del corrispettivo delle vendite immobiliari sul c/c del notaio**

A tutela dell'alienante, i notai hanno l'obbligo di versare su un apposito proprio c/c le somme che costituiscono il corrispettivo di contratti di compravendita immobiliare (con apposito DPCM saranno definite le modalità di attuazione). Le somme saranno restituite al venditore non appena effettuata la registrazione del contratto.

#### **Comma 127 – Modifica delle detrazioni sui redditi di lavoro dipendente**

Sono state modificate, in misura contenuta e a vantaggio del lavoratore, le detrazioni sui redditi di lavoro dipendente fino a 55.000 euro annui.

#### **Comma 128 – Riduzione percentuale dell'importo dei premi INAIL**

Con decreto del Ministro del lavoro sarà stabilita una riduzione percentuale dei premi INAIL con particolare riguardo per le imprese che abbiano iniziato l'attività da non oltre un biennio.

#### **Comma 132 – Deduzioni IRAP**

Dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, per i soggetti che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato rispetto al numero di lavoratori mediamente occupati nel periodo precedente, è deducibile, per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione e per i due successivi, il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun dipendente assunto. La deduzione decade se nei periodi d'imposta successivi diminuisce il numero dei dipendenti.

Sono state abrogate le norme che prevedevano la maggiorazione della deduzione per i soggetti operanti in alcune particolari zone del Paese e quelle per le assunzioni delle lavoratrici.

### **Commi 137/138 – Aiuto alla crescita economica – ACE**

E' previsto un aumento del rendimento nozionale dell'ACE per le società che accantonano gli utili a riserva o aumentano il patrimonio con l'apporto dei soci.

L'aumento pari al 4% per il 2014, al 4,5% per il 2015 ed al 4,75% per il 2016 consente una maggiore riduzione del carico impositivo per le imprese che si finanziano mediante capitale proprio.

### **Comma 139 – Detrazioni per il risparmio energetico e ristrutturazioni edilizie**

Sono state prorogate le detrazioni IRPEF/IRES per i lavori di qualificazione energetica ,per interventi su parti condominiali, per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di ristrutturazione e per interventi antisismici.

### **Commi 140/146 – Rivalutazione dei beni d'impresa**

I soggetti- società ed enti non commerciali - che non adottano i principi contabili internazionali possono rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto successivo ed il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, IRAP ed addizionali nella misura del 10%. Il maggior valore attribuito alla rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita mediante il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili.

Le imposte sostitutive vanno versate in tre rate annuali di pari importo senza interessi, di cui la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mentre le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativi ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere oggetto di compensazione.

### **Comma 156 – Rivalutazione terreni e partecipazioni**

E' possibile procedere , entro il 30 giugno 2014, alla rivalutazione di terreni e partecipazioni rideterminando il costo d'acquisto, previa redazione e asseverazione di apposita perizia di stima e versamento dell'imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno o della partecipazione risultante dalla perizia, l'aliquota del 2% per le partecipazioni non qualificate e del 4% per quelle qualificate e per i terreni.

Il versamento può essere ripartito in tre rate annuali di pari importo a decorrere dal 30 giugno 2014 con l'applicazione dell'interesse del 3% annuo per le rate successive alla prima.

### **Comma 160, lett. a) – Reddito degli atleti professionisti**

All'art. 51 del TUIR, dopo il 4° comma viene inserito il comma 4-bis che prevede che ai fini della determinazione del reddito degli atleti professionisti si considera anche il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15%, al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle medesime trattative.

### **Comma 160, lett. b) e c) – Perdite su crediti**

Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, gli elementi certi e precisi, ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, sussistono anche in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.

### **Commi 162/163 – Canoni leasing**

Sono modificate le disposizioni in merito alla deducibilità dei canoni leasing valide sia per le imprese che per i lavoratori autonomi.

Il periodo minimo di deducibilità dei canoni è pari alla metà – e non più 2/3 - del periodo di ammortamento per i beni mobili e a 12 anni per i beni immobili.

#### **Commi 164/166 – Leasing immobiliari – Imposta di registro**

E' prevista dal 2014 l'applicazione dell'imposta di registro, nella misura del 4%, della cessione da parte dell'utilizzatore di un contratto di leasing concernente un immobile strumentale.

#### **Comma 174 – Somme restituite al soggetto erogatore**

Già dal 2013, l'ammontare delle somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti e non è stato dedotto nel periodo d'imposta di restituzione, può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi. In alternativa il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia.

#### **Comma 205 - 5% per mille per il 2014**

Le disposizioni relative al riparto della quota del 5 per mille dell'IRPEF in base alla scelta del contribuente emanate a sostegno, tra l'altro, delle associazioni sportive dilettantistiche, per gli anni precedenti, si applicano anche per il 2014 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi del 2013 (Unico 2014).

I termini stabiliti nelle disposizioni del DPCM 23 aprile 2010 si intendono aggiornati rispettivamente per gli anni: da 2009 a 2013, da 2010 a 2014 e da 2011 a 2015. Le risorse complessive da destinare alla liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2014 sono quantificate in euro 400 milioni e le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

#### **Comma 307 – Campionati mondiali pallavolo femminile**

Per l'organizzazione dei Campionati mondiali di pallavolo femminile del 2014 è attribuito al CONI un contributo di 2 milioni di euro per il 2014.

#### **Commi 430/432 – Revisione delle aliquote e delle detrazioni**

Con DPCM da adottare entro 15 gennaio 2014, sono disposte variazioni delle aliquote d'imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti salvo che, entro la stessa data del 15 gennaio, non siano approvati provvedimenti normativi che assicurino maggiori entrate.

#### **Commi 491 e 744 – Gestione separata INPS**

I contributi alla Gestione separata INPS per i pensionati e gli iscritti ad altre forme previdenziali passano per il 2014 dal 21 al 22% e dal 22 al 23,5% per il 2015. Per il 2014 per i lavoratori autonomi non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva è del 27%.

#### **Comma 509 – Addizionale regionale IRPEF**

La possibilità da parte delle Regioni a statuto ordinario di incrementare o diminuire l'aliquota base dell'addizionale regionale IRPEF è ammessa dal 2015 e non più dal 2014.

#### **Comma 574 – Compensazione crediti d'imposta**

E' previsto che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, così come già per i crediti IVA di importo superiore a 15.000 euro annui, i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte IRES, IRAP e relative addizionali, alle ritenute alla fonte ed alle imposte sostitutive delle predette imposte IRES e IRAP, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), da parte di professionista abilitato o CAF, relativamente alla dichiarazione da cui emerge il credito o, in alternativa, la sottoscrizione della dichiarazione, per i soggetti per i quali è esercitato il controllo contabile ex art. 2409-bis c.c., da parte del soggetto che esercita il controllo contabile (revisore contabile o società di revisione).

A differenza della compensazione IVA che può essere effettuata soltanto a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA, la compensazione delle imposte di cui sopra che emergeranno dalle dichiarazioni che verranno presentate nel 2014 per il periodo d'imposta 2013, potrà essere effettuata già dal 1° gennaio 2014. Sempre dal 1° gennaio 2014, le compensazioni potranno aver luogo nel nuovo limite di 700.000 euro annui.

#### **Comma 581 – Aumento imposta di bollo**

Dal 2014 l'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche al cliente concernenti operazioni finanziarie aumenta dal 1,5 al 2 per mille. Inoltre, a decorrere dal 2014, a differenza di quanto previsto per il 2013 anno per il quale l'imposta di bollo era dovuta nella misura minima di € 34,20 se il cliente era persona fisica e nella misura massima di € 4.500 se diverso da persona fisica, la nuova disposizione prevede soltanto l'applicazione dell'imposta nella misura massima di € 14.000 se il cliente è soggetto diverso dalla persona fisica.

#### **Comma 590 - Proroga del contributo di solidarietà**

Il contributo di solidarietà dovuto dai soggetti con reddito complessivo superiore a 300.000 euro annui, nella misura del 3% del reddito eccedente il predetto limite di 300.000 annui, è prorogato per il triennio 2014-2016.

#### **Comma 597 – Imposta di bollo virtuale**

La dichiarazione da presentare per l'assolvimento in modo virtuale dell'imposta di bollo dovrà essere prodotta su modello apposito che verrà approvato dall'Agenzia delle entrate.

#### **Comma 611 – Nuove regole per reclamo e mediazione**

A modifica dell'art. 17-bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è stabilito che, per gli atti notificati dal 3 marzo 2014 (60° giorno dall'entrata in vigore della legge n.147/2013), la presentazione del reclamo per le controversie di valore non superiore ad euro 20.000, è condizione di procedibilità del ricorso.

Se il ricorso è presentato prima del decorso dei 90 giorni entro i quali può essere notificato il reclamo, l'Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, può eccepire l'improcedibilità del ricorso con conseguente rinvio della trattazione da parte del Presidente della Commissione Tributaria per consentire la mediazione.

La riscossione ed il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data dalla quale decorre il termine per la costituzione in giudizio (30 giorni dalla proposizione del ricorso).

#### **Commi 618/624 – Estinzione agevolata delle somme iscritte a ruolo**

Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il loro debito con il pagamento, entro il 28 febbraio 2014, delle somme iscritte a ruolo e dell'aggio a favore degli agenti della riscossione, senza interessi.

La riscossione delle somme iscritte a ruolo è sospesa fino al 15 marzo 2014.